Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **ROMA - Giovedì, 29 settembre 1932 - ANNO X** **Numero 226**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Cessazione dalla carica di alcuni Membri del Gran Consiglio del Fascismo.

Con R. decreto in data 15 settembre 1932-X gli onorevoli dott. Dino Grandi, prof. avv. Alfredo Rocco, dott. Antonio Mosconi, prof. Balbino Giuliano e dott. Giuseppe Bottai hanno cessato di far parte del Gran Consiglio del Fascismo.

(6613)

Nomina di nuovi Membri del Gran Consiglio del Fascismo.

Con R. decreto in data 15 settembre 1932-X, su proposta di S. E. il Capo del Governo, è stata riconosciuta agli onorevoli prof. Pietro De Francisci, Guido Jung e prof. dottor Francesco Ercole, la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo a cagione delle funzioni di Ministro Segretario di Stato rispettivamente per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale, in conformità dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1929, n. 2099.

(6614)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 agosto 1932, n. 1212.
Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Vincenzo al Volturno e conservazione dell'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Pizzone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 marzo 1928, n. 564, con il quale i comuni di Castellone al Volturno, San Vincenzo al Volturno e Pizzone sono stati riuniti in unico comune denominato Castel San Vincenzo;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Castel San Vincenzo in data 23 giugno 1928 con la quale si chiede che per tutto il territorio degli ex comuni di Castellone al Volturno e San Vincenzo funzioni un solo ufficio di conciliazione; e che l'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Pizzone sia conservato come ufficio separato di conciliazione del comune di Castel San Vincenzo;

Visti i pareri favorevoli in data 4 aprile 1932 del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello di Roma;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Vincenzo al Volturno è soppresso, e il relativo territorio rientra nella circoscrizione dell'ufficio di conciliazione del capoluogo nominato Castel San Vincenzo.

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Pizzone è conservato come separato ufficio di conciliazione del comune di Castel San Vincenzo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 13 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 143. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1932, n. 1213.
Ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità, ai fini dell'alleviamento dell'onere dei debiti agricoli, di emanare norme per la siste-

mazione delle semestralità arretrate dovute agli Istituti di credito fondiario in ordine ai mutui garantiti da ipoteca su fondi rustici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste e col Ministro Segretario di Stato per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà agli Istituti di credito fondiario, in ordine ai mutui con garanzia ipotecaria, esclusivamente o prevalentemente su fondi rustici, di concedere ai rispettivi mutuatari, che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto siano in mora nel pagamento di non più di quattro semestralità, una dilazione al pagamento stesso, ripartendo l'ammontare complessivo delle dette semestralità, col carico dei relativi interessi, in non più di venti rate, da pagarsi successivamente di sei in sei mesi, a cominciare dal primo gennaio del 1935.

La rateazione di cui al precedente comma non dovrà in alcun modo comportare prolungamento del periodo di ammortamento originariamente convenuto per i mutui ai quali si riferisce.

Il credito per le semestralità come sopra ratizzate, ed i relativi interessi di mora, saranno garantiti dall'ipoteca iscritta a garanzia del rispettivo mutuo ed accessori, con la stessa efficacia del grado spettante a detta ipoteca. La concessa dilazione sarà fatta risultare da annotamento in margine all'iscrizione dell'ipoteca stessa.

Gli Istituti che si avvarranno della suddetta facoltà non potranno apportare alcuna modificazione al piano di ammortamento delle cartelle da essi emesse, il quale dovrà in ogni caso rimanere inalterato.

Art. 2.

Gli interessi di mora compresi nelle rate delle semestralità dilazionate ai sensi dell'articolo primo sono esenti da imposta di ricchezza mobile.

Gli atti di consenso alle dilazioni di cui allo stesso articolo primo, e quelli con essi connessi, sono compresi nell'abbonamento alle tasse di registro, bollo ed ipotecarie, di cui all'art. 27 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, riprodotto nell'art. 46, allegato *B*, della tariffa annessa alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Agli atti stessi si applica la riduzione dei diritti notarili a metà.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 155. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 agosto 1932, n. 1214.

Approvazione del nuovo statuto organico della Federazione nazionale del carabiniere Reale in congedo.

N. 1214. R. decreto 25 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo testo dello statuto organico della Federazione nazionale del carabiniere Reale in congedo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 1215.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Campobasso per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Mirabello.

N. 1215. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Campobasso per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Mirabello, già determinato in L. 44.124,34 col R. decreto 21 novembre 1929, n. 2407, è ridotto, per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, ad annue L. 38.074.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 22 aprile 1932, n. 1216.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Alba per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Grinzane Cavour.

N. 1216. R. decreto 22 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Alba per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Grinzane Cavour viene determinato in L. 26.066,92 per il periodo dal 6 febbraio al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 aprile 1932, n. 1217.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Napoli per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Pianura.

N. 1217. R. decreto 14 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo dovuto dallo Stato al comune di Napoli per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Pianura viene determinato in annue L. 107.108,45 per il periodo dal 1° settembre 1927 al 30 giugno 1928, in L. 106.108,45 per il periodo dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1930, in L. 97.895,39 per il periodo dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, ed in L. 44.720 e cent. 16 per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 1218.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Rovigo per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di S. Apollinare con Selva.

N. 1218. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Rovigo per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di S. Apollinare con Selva viene determinato in L. 49.695,81 per il periodo dal 1° ottobre 1929 al 30 novembre 1930, ed in L. 42.740,01 per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 1219.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Aosta per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Sarre.

N. 1219. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Aosta per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Sarre, già determinato in L. 30.994,39 col R. decreto 22 maggio 1930, n. 1284, è ridotto, per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, ad annue L. 26.335,68.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 1220.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Rovigo per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Buso Sarzano.

N. 1220. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Rovigo per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Buso Sarzano viene determinato in L. 42.391,27 dal 1° ottobre 1929 al 30 novembre 1930, ed in L. 36.515,04 per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 1221.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Rovigo per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Grignano Polesine.

N. 1221. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Rovigo per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Grignano Polesine viene determinato in L. 38.173,32 per il periodo dal 1° ottobre 1929 al 30 novembre 1930, ed in L. 32.509,21 per il perio[illegible] dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 1222.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Aosta per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Roisan.

N. 1222. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Aosta per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Roisan, già fissato in L. 29.262,72 col R. decreto 22 maggio 1930, n. 1280, è ridotto, per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, ad annue L. 25.378,08.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 30 maggio 1932.

Approvazione dell'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Ragusa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 ottobre 1912 col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Siracusa;

Visto il R. decreto 25 aprile 1917 col quale fu approvato per la stessa Provincia il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche;

Ritenuto che in dipendenza della istituzione della provincia di Ragusa staccata da quella di Siracusa, si è riconosciuto necessario di pubblicare lo schema dell'elenco delle acque pubbliche ricadenti nel territorio della nuova Provincia, inscrivendovi i corsi già compresi negli elenchi approvati della provincia di Siracusa, ora facenti parte di quella di Ragusa, con le opportune variazioni e con l'aggiunta di corsi d'acqua nei quali si sono riconosciuti i caratteri di demanialità;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita sul detto schema di elenco per la parte concernente le variazioni ed aggiunte suddette, in base al R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed al relativo regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Ritenuto che tale istruttoria non ha provocato opposizioni;

Visto il voto n. 2479 del 15 ottobre 1931-IX del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto 9 ottobre 1919, numero 2161, e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Ragusa, giusta l'unito esemplare, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1932 - *Anno X*
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 360.

Elenco delle acque pubbliche della provincia di Ragusa

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone,* ecc. non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Vallone Terrana	Lago di Biviere in provincia di Caltanissetta	Biscari	Tutto il tratto scorrente in provincia o che è confine Sbocca in provincia di Caltanissetta ed ha le origini e gran parte del suo corso in provincia di Catania. - Per brevissimo tratto scorre in provincia di Ragusa ed è confine tra Ragusa e Caltanissetta e figura nei rispettivi elenchi di dette provincie.
2	Fiume Acate o Dirillo	Mare di Sicilia	Id.	Tutto il corso scorrente in provincia o che è confine È per un tratto presso lo sbocco confine colla provincia di Caltanissetta e saltuariamente con quella di Catania e vi figura negli elenchi delle suddette due provincie.
3	Fiume Ficuzza, inf. numero 2	Acate	Id.	Tutto il tratto scorrente in provincia Ha le origini in provincia di Catania dove ha quasi tutto il suo corso e vi figura nell'elenco.
4	Fiume Favarotta, inf. n. 2	Dirillo (Acate) per passo di Cava	Buccheri, Giarratana	Tutto il tratto scorrente in provincia o che è confine Ha origine in provincia di Siracusa ed è per un tratto confine con la provincia di Catania ove passa e sbocca, figura nei rispettivi elenchi.
5	Fiume Amerillo, inf. n. 2	Acate	Monterosso, Almo	Dallo sbocco alle origini È per un lungo tratto confine verso lo sbocco colla provincia di Catania e vi figura nell'elenco.
6	Vallone Lavandaio, inf. n. 5	Amerillo	Id.	Dallo sbocco alle origini nei due rami in cui si divide È per breve tratto, verso lo sbocco, confine colla provincia di Catania e vi figura nell'elenco.
7	Vallone Tremula, inf. numero 5	Amerillo	Id.	Dallo sbocco alle origini
8	Vallone Ciampara, inf. n. 5	Id.	Id.	Id.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
9	Cava Trappetazzo, inf. n. 2	Acate	Chiaramonte, Gulfi	Tutto il tratto scorrente in provincia o che è confine, fino alle origini Passa in provincia di Catania dopo avere servito per breve tratto di confine, ove sbocca e vi figura nell'elenco.
10	Torrente Mazzaronello, inf. n. 2	Id.	Chiaramonte, Gulfi, Monterosso, Almo	Dal punto in cui passa in provincia di Catania alle origini Passa in provincia di Catania dopo avere servito per un tratto di confine, ove sbocca e vi figura nell'elenco.
11	Vallone Donna Ona, inf. n. 10	Mazzaronello	Id.	Dallo sbocco alle origini.
12	Torrente Para-Para e Vallone Perrone, inf. n. 10	Mazzaronello	Chiaramonte, Gulfi	Id.
13	Vallone Morana, inf. numero 12	Perrone (Para-Para)	Id.	Dallo sbocco alle origini dei due rami principali in cui si divide.
14	Vallone Baglio, inf. n. 12	Para-Para	Id.	Id.
15	Cava Fontanazzo	Spaglia	Id.	Dal punto ove spaglia alle origini.
16	Cava Albaneto	Id.	Vittoria	Id.
17	Fiume Camerina o Ipari	Mare di Sicilia	Ragusa, Vittoria, Comiso, Chiaramonte, Gulfi	Dalla foce alle origini comprese le sorgenti Diana, Cifali e minori ed i fossetti che ne adducono le acque al corso d'acqua di cui contro.
18	Cava del Bosco, inf. numero 17	Ipari (Camerina)	Vittoria	Dallo sbocco alle origini.
19	Cava Giumenta, inf. numero 17	Ipari	Ragusa, Comiso	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente S. Silvestro.
20	Cava Cifali	Spaglia	Chiaramonte, Gulfi, Ragusa	Dal punto ove spaglia alle origini delle valli quota 430, in cui si trova la sorgente Cifali (quota 330) comprese le varie ramificazioni.
21	Cava Modicani	Id.	Ragusa	Dal punto ove spaglia alle origini, comprese le sorgenti Cannicarao.
22	Cava Pozzillo	Id.	Comiso, Ragusa	Dal punto ove spaglia alle origini.
23	Cava Mezzana	Id.	Ragusa	Id.
24	Fosso Lago e Passolago	Mare di Sicilia	Id.	Dalla foce alle origini comprese le sorgenti Passolatello, La Donna e Filici.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
25	Vallone della Menta	Spaglia	Ragusa	Dal punto ove spaglia alle origini dei due rami principali in cui si divide.
26	Cava di Mistretta e Vallone di Mosebbi	Id.	Ragusa, S. Croce, Camerina	Dal punto ove spaglia alle origini.
27	Vallone Tresauro, inf. n. 26	Mosebbi (Mistretta)	Id.	Dallo sbocco alle origini.
28	Vallone di Butino, inf. n. 26	Id.	Id.	Id.
29	Vallone Abbadia, inf. numero 26	Mistretta	Id.	Id.
30	Vallone Camerina, inf. n. 26	Id.	Id.	Id.
31	Vallone La Fontana	Mare di Sicilia	S. Croce, Camerina	Dalla foce alle origini compresa la sorgente Paradiso e Mirio.
32	Vallone S. Giovanni inf. n. 31	La Fontana	Id.	Dallo sbocco alle origini.
33	Vallone delle Casuzze, Beddieme Donna e della Miela di Argentiere.	Mare di Sicilia	S. Croce, Camerina, Ragusa	Dalla foce alle origini.
34	Vallone Grassello, inf. n. 33	Beddieme Donne (Casuzze)	Ragusa	Dallo sbocco alle origini.
35	Fiume Irminio e di Ragusa	Mare di Sicilia	Ragusa, Scicli, Giarratana.	Dalla foce alle origini dei due rami principali in cui si divide, compreso le sorgenti: Favara Bellingo - Scifazzo - Cappellazzo e minori ed i fossetti che ne adducono le acque al corso d'acqua di cui contro.
	SUOI AFFLUENTI DI DESTRA.			
36	Vallone Costa Polara, inf. n. 35	Irminio	Ragusa	Dallo sbocco alle origini.
37	Vallone Serra Mezzana, inf. n. 35	Id.	Id.	Id.
38	Vallone Maugilli, inf. n. 35	Id.	Id.	Id.
39	Vallone Fiumicello, inf. n. 35	Id.	Id.	Id.
40	Cava S. Leonardo o Vaccaria e Vallone Fontana, inf. n. 35	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini dei due rami principali in cui si divide.
41	Vallone della Misericordia, inf. n. 35	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini, comprese le sorgenti dell'Oro e Scribano.
42	Vallone della Pezza e Fosso Palombaro, inf. n. 35	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini dei due rami principali in cui si divide.
43	Vallone della Volpe, inf. n. 35	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
44	Cava Le Serre, inf. numero 43	Volpe	Ragusa, Chiaromonte, Gulfi	Dallo sbocco alle origini.
45	Vallone S. Rosalia e Cava Grande, inf. n. 35	Irminio	Ragusa	Dallo sbocco alle origini dei due rami principali in cui si divide.
46	Cava Manna, inf. n. 35	Irminio	Ragusa, Monterosso, Almo	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente Cappellazzo.
	INFLUENTI DI SINISTRA DELL'IRMINIO.			
47	Vallone S. Spirito, inf. n. 35	Irminio	Giarratana	Dallo sbocco per tutto il tratto scorrente in provincia o che è confine. È per un tratto confine con la provincia di Siracusa ove ha anche le origini e vi figura nel l'elenco.
48	Torrente Cria, inf. n. 35	Irminio	Ragusa, Giarratana	Dallo sbocco alle origini. È per lungo tratto presso le origini, confine con la provincia di Siracusa e vi figura nel l'elenco.
49	Cava di Plese, inf. n. 35	Id.	Ragusa	Id.
50	Cava Pendente, inf. n. 35	Id.	Scicli	Id.
51	Vallone di Piano Grande	Mare di Sicilia	Id.	Dalla foce alle origini.
52	Torrente Scicli, Modica e Passo di Gatta	Id.	Scicli, Modica	Dalla foce alle origini comprese le sorgenti Fiume Lato, Palacino, Cinei, S. Pancrazio o Sciabibbi.
53	Cava Mangiagesso, inf. n. 52	Scicli	Id.	Dallo sbocco alle origini.
54	Vallone Pisciotta, inf. n. 52	Modica (Scicli)	Modica, Ragusa	Id.
55	Vallone S. Libera, inf. n. 52	Modica (Scicli)	Modica	Dallo sbocco alle origini.
56	Cava S. Maria La Nova, inf. n. 52	Modica, Scicli	Scicli, Modica	Id.
57	Cava S. Bartolomeo, inf. n. 52	Id.	Id.	Id.
58	Cava Arizza	Spaglia	Scicli	Dal punto ove spaglia alle origini.
59	Cava di Corvo	Mare di Sicilia	Id.	Dalla foce alle origini.
60	Cava Trippatore	Id.	Id.	Id.
61	Cava della Fossa Labbisi	Spaglia	Scicli, Modica	Dal punto ove spaglia alle origini.
62	Cava Nacalino, inf. n. 61	Fossa Labbisi	Modica	Dallo sbocco alle origini.
63	Cava Sparaceto, inf. numero 61	Id.	Scicli, Modica	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
64	Cava Giarrusso	Spaglia	Modica	Dal punto ove spaglia alle origini dei due rami principali che scendono da Cava Gorma e Serra Alimenta.
65	Cava Regilione, inf. numero 64	Giarrusso	Id.	Dallo sbocco alle origini.
66	Cava Giavara	Mare di Sicilia	Pozzallo-Spaccaforno	Dalla foce alle origini.
67	Rio Favara e Cava d'Ispica	Id.	Spaccaforno, Modica	Dalla foce per tutto il tratto scorrente in provincia o che è confine, comprese le sorgenti Favara, Saramentone, Scaliciane e minori. È per un tratto confine con la provincia di Siracusa e vi Figura nell'elenco.
68	Vallone Salvia e Cava Minciucci, inf. n. 67	Favara	Id.	Dallo sbocco alle origini.
69	Valle Coda di Lupo o Cava Martorina, inf. n. 68	Minciucci (Salvia)	Modica	Dallo sbocco alle origini.
70	Valle Carrubba, inf. numero 67	Favara	Spaccaforno	Id.
71	Cava Sulla, Cava Scardina e Cava del Signore, inf. n. 70	Carrubba	Id.	Id. È per lungo tratto alle origini, confine con la provincia di Siracusa e vi figura nell'elenco.
72	Cava Mazza Mocastro o Lavinaro di Longarini	Spaglia nel Pantano Mocastro o Longarini	Spaccaforno	Dal punto ove spaglia alle origini.
73	Valle Passo Corrado	Id.	Id.	Dal punto ove spaglia per tutto il tratto scorrente in provincia o che è confine. È per lungo tratto dal posto ove spaglia confine con la prov. di Siracusa ove ha le origini e vi figura nell'elenco.
74	Valle Carrubbella, inf. n. 73	Passo Corrado	Id.	Dallo sbocco alle origini.
		VERSANTE DEL MARE IONIO.		
75	Saia Randaci Cava di Scalarangio e Palombari	Mar Ionio	Modica	Dal confine di provincia alle origini. Passa in provincia di Siracusa e vi figura nell'elenco.
76	Rivo Calamenzana, inf. n. 75	Palomberi (Saia Randeci)	Id.	Dallo sbocco alle origini.
77	Cava Prainito o del Cucco	Ionio per Tellaro	Id.	I due tratti che sono confine di provincia. È confine con la provincia di Siracusa ove ha quasi tutto il suo corso e le origini e vi figura nell'elenco.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
78	Cava Milispina	Ionio per Tellaro	Ragusa	Dal punto ove passa in provincia di Siracusa alle origini. È per un tratto presso le origini confine con la provincia di Siracusa ove passa e sbocca e vi figura nell'elenco.
79	Fosso del Piano del Puzzi	Id.	Giarratana	Tutto il tratto scorrente in provincia e che è confine. È per breve tratto confine con la provincia di Siracusa ove ha le sue origini e ove sbocca e vi figura nell'elenco.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

(4246)

REGIO DECRETO 13 agosto 1932.
Conferma in carica del presidente generale e degli altri membri del Consiglio direttivo dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, concernente l'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 16 agosto 1928, con cui si è provveduto alla nomina del presidente generale dell'Associazione predetta;

Visto il R. decreto 20 settembre 1928, con cui si è provveduto alla nomina del vice presidente e degli altri componenti il Consiglio direttivo;

Visto il R. decreto 14 gennaio e 21 novembre 1929, con cui si è provveduto alla sostituzione di alcuni dei componenti dello stesso Consiglio direttivo;

Considerato che il 16 agosto 1932 e il 20 settembre 1932 vengono a scadere dalla carica, per compiuto quadriennio, rispettivamente il presidente generale e tutti gli altri componenti il Consiglio direttivo;

Ritenuta l'opportunità di ricoprire detti posti con unico provvedimento e con la stessa decorrenza;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. cav. di gr. cr. Filippo Cremonesi, senatore del Regno, è confermato nella carica di presidente generale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

L'on. dott. prof. Ettore Marchiafava, senatore del Regno, è confermato nella carica di vice presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione predetta.

Sono confermati nella carica di componenti del Consiglio medesimo i seguenti:

1. On. Stefano Antonio Benni, deputato al Parlamento;
2. Generale marchese Francesco D'Afflitto;
3. Conte dott. Romeo Gallenga Stuart, senatore del Regno;
4. On. conte Mario Nomis di Cossilla, senatore del Regno;
5. Marchese ing. Alberto Theodoli;
6. Duca Luigi Tosti di Valminuta.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 13 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1932 - Anno X
Registro n. 6 Interno, foglio n. 308.

(6615)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1932.

Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1932, per la zona franca del Carnaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, riguardante modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto interministeriale 25 luglio 1932-X, che detta le disposizioni concernenti i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria;

Decreta:

Articolo unico.

È protratta al 1° gennaio 1933 l'applicazione, alla zona franca del Carnaro, delle norme di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1932 concernente i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria.

Roma, addì 9 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze: JUNG.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE FRANCISCI.

p. *Il Ministro per le corporazioni*: ASQUINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1932 - Anno X Registro n. 8 Finanze, foglio n. 117. — ADROWER.

(6622)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1932.

Determinazione del valore medio della cellulosa agli effetti della restituzione della tassa di scambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 37 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che per i prodotti di seta artificiale esportati dispone la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti stessi;

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 0,50 % del valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti di seta artificiale esportati dal 1° luglio al 31 dicembre 1932, il valore medio della cellulosa, in relazione al peso dei prodotti di seta artificiale indicato nella bolletta di esportazione, è determinato in L. 1,50 per ogni chilogrammo di prodotti esportati.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 37 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e del presente articolo devono stare a carico del capitolo 153 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro: JUNG.

(6616)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1932.

Autorizzazione alla Società idroelettrica dello Sperando ad emettere obbligazioni oltre il limite del capitale versato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che reca agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle Società per azioni oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2734, che fissa le norme regolamentari per l'esecuzione del predetto Regio decreto-legge;

Vista la documentata domanda della Società idroelettrica dello Sperando, con sede in Cutigliano Pistoiese, diretta ad ottenere la facoltà di emettere obbligazioni oltre il limite del capitale versato;

Visto lo stato ipotecario delle proprietà immobiliari della Società anzidetta;

Considerata la situazione economica della Società istante, e tenuto conto delle obbligazioni precedentemente emesse e tuttora circolanti della Società stessa;

Decreta:

La Società idroelettrica dello Sperando, con sede in Cutigliano Pistoiese, è autorizzata ad emettere — in aggiunta alle obbligazioni finora già emesse per 15 milioni di lire — nuove obbligazioni per l'ammontare di L. 10.000.000 anche oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio.

L'emissione predetta sarà garantita da iscrizione ipotecaria sui beni immobili della Società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(6608)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-70 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Lenardic ved. Francesca fu Michele Gabrielcic e della fu Simcic Maria, nata a Vercoglie il 13 giugno 1871 e residente a S. Martino di Quisca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenardi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lenardic Matilde fu Gasparo, nata a Podsabotino il 18 gennaio 1904, figlia;
Lenardic Celestina fu Gasparo, nata a Podsabotino il 4 ottobre 1910, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(6319)

N. 50-71 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Lenardic Emma fu Antonio e della fu Kumar Maria, nata a Quisca (S. Martino) il 22 maggio 1886 e residente a Quisca (S. Martino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenardi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(6320)

N. 50-74 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lenardic Giuseppe fu Antonio e della fu Klanjscek Maria, nato a Quisca il 24 marzo 1882 e residente a S. Martino di Quisca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenardi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lenardic Francesca di Andrea Pusnar, nata a Quisca il 19 aprile 1892, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(6323)

N. 50-328 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Korsic Maria fu Antonio e della fu Caterina Cadez, nata a S. Martino di Quisca il 23 marzo 1869 e residente a Gorizia, St. Andrea, 35, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni

altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(6324)

N. 50-329 K.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Matteo fu Pietro e della fu Silic Agnese, nato a Gorizia il 17 settembre 1848 e residente a Gorizia, piazza S. Antonio, 2, è restiuito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Antonia fu Giuseppe Viola, nata a Gorizia il 1° gennaio 1852, moglie;

Korsic Leopolda di Matteo, nata a Gorizia il 6 luglio 1874, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(6325)

N. 50-330 K.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Antonio fu Antonio e della fu Lucia Biteznik, nato a Gorizia il 15 gennaio 1853 e residente a Gorizia, Piuma, 119, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nelfa forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Caterina fu Antonio Gravner, nata a Gorizia il 27 aprile 1859, moglie;

Korsic Carlo di Antonio, nato a Gorizia il 4 novembre 1898, figlio;

Korsic Maria di Antonio, nata a Gorizia il 30 aprile 1900, figlia;

Korsic Luigia di Antonio, nata a Gorizia il 7 gennaio 1903, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(6326)

N. 50-331 K.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Giovanni fu Giuseppe e della fu Luigia Gabrijelcic, nato a Gorizia il 1° gennaio 1909 e residente a Gorizia - Salcano, 223, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(6327)

N. 50-332 K.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Korsic Lidia fu Giusto e della fu Amelia Miseri, nato a Gorizia il 25 febbraio 1912 e residente a Gorizia, via S. Pellico, 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6328)

N. 50-333 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Giovanni fu Gregorio e della fu Vuga Anna, nato a Gorizia il 30 maggio 1870 e residente a Gorizia, Moncoona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6329)

N. 50-331 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Luigi di Francesco e della fu Antonia Koscak, nato a Gorizia il 28 giugno 1894 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Pierina di Michele Maurig, nata a Gorizia il 1° agosto 1902, moglie;
Korsic Generoso di Luigi, nato a Gorizia il 16 febbraio 1925, figlio;
Korsic Luigi di Luigi, nato a Gorizia il 30 marzo 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6330)

N. 50-335 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Antonio fu Filippo e della fu Teresa Covacig, nato a Gorizia il 23 ottobre 1881 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Maria fu Michele Leban, nata a Gorizia il 16 luglio 1884, moglie;
Korsic Riccarda di Antonio, nata a Gorizia il 31 marzo 1910, figlia;
Korsic Antonio di Antonio, nato a Gorizia il 18 giugno 1915, figlio;
Korsic Angela di Antonio, nata a Gorizia l'11 gennaio 1920, figlia;
Korsic Lodovico di Antonio, nato a Gorizia il 26 novembre 1923, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6331)

N. 50-1 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Jakomin Francesco fu Francesco e della fu Stolfa Maria, nato a S. Daniele del Carso il 25 marzo 1863 e residente a S. Daniele del Carso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Jakomin Francesca fu Antonio Bencina, nata a Storie il 2 aprile 1877, moglie;
Jakomin Maria di Francesco, nata a Trieste l'8 settembre 1901, figlia;
Jakomin Mario di Francesco, nato a Trieste il 20 gennaio 1904, figlio;
Jakomin Giuseppe di Francesco, nato a Trieste il 12 marzo 1906, figlio;
Jakomin Carlo di Francesco, nata a Trieste il 2 febbraio 1908, figlio;
Jakomin Vittorio di Francesco, nato a Trieste il 28 giugno 1911, figlio;
Jakomin Giuseppina di Francesco, nata a Trieste il 20 marzo 1915, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Daniele del Carso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6332)

N. 50-2 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Jakomin Francesco fu Matteo e della fu Alzam Giuseppina, nato a S. Daniele del Carso l'11 settembre 1879 e residente a S. Daniele del Carso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Jakomin Stanislao di Francesco, nato a S. Daniele il 7 marzo 1904, figlio;
Jakomin Milano di Francesco, nato a S. Daniele il 17 febbraio 1907, figlio;
Jakomin Teofilo di Francesco, nato a S. Daniele l'8 ottobre 1910, figlio;
Jakomin Danica di Francesco, nata a S. Daniele il 20 febbraio 1913, figlia;
Jakomin Giuseppe di Francesco, nato a S. Daniele il 29 marzo 1916, figlio;
Jakomin Paolina di Giuseppe Fabian, nata a S. Daniele il 27 giugno 1910, nuora.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Daniele del Carso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6333)

N. 50-3 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Iacomin Francesco fu Antonio e della fu Anna Suageli, nato a Stanjel II il 24 marzo 1851 e residente a Plezzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Iacomin Maria fu Valentino Stik, nata a Plezzo il 22 novembre 1858, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Plezzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6334)

N. 50-4 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Jakomin Francesco fu Giuseppe e di Blokar Teresa, nato a Bogo 3 (S. Vito di Vipacco) il 19 no-

vembre 1868 e residente a Bogo 3 (S. Vito di Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Jakomin Caterina di Francesco Pavlic, nata a Dolegna il 30 ottobre 1873, moglie;
Jakomin Emilia di Francesco, nata a Bogo il 28 settembre 1906, figlia;
Jakomin Ferdinando di Francesco, nato a Bogo il 4 febbraio 1909, figlio;
Jakomin Giovanni di Francesco, nato a Bogo il 20 settembre 1912, figlio;
Jakomin Emilia illegittima di Jakomin Emilia, nata a Bogo il 22 agosto 1927, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6335)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 25 settembre 1932-X è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza inversione di fondi per la costruzione del macello in Palermo.

(6617)

MINISTERO DELLE COLONIE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Camera dei deputati, il giorno 24 settembre 1932 il disegno di legge per la convalida del R. decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1152, che modifica la tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

(6618)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifiche del Governo dei Paesi Bassi alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali.

In data 7 settembre 1932-X, il Ministro dei Paesi Bassi in Roma ha depositato presso il R. Ministero degli affari esteri le ratifiche del proprio Governo alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata a Roma il 16 aprile 1929, accompagnando il deposito con una dichiarazione relativa agli Istituti previsti dall'art. 2, nn. 1 e 2, della Convenzione. (Art. 22).

(6619)

Ratifiche del Governo di Romania alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali.

In data 15 agosto 1932-X l'Incaricato d'affari di Romania in Roma ha depositato presso il R. Ministero degli affari esteri le ratifiche del proprio Governo alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata a Roma il 16 aprile 1929, accompagnando il deposito con una dichiarazione relativa agli Istituti previsti dall'art. 2, nn. 1 e 2 della Convenzione. (Art. 22).

(6620)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 196

Media dei cambi e delle rendite

del 27 settembre 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.49
Inghilterra (Sterlina)	67.40
Francia (Franco)	76.40
Svizzera (Franco)	375.90
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	4.20
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.705
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.55
Cecoslovacchia (Corona)	57.77
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.50
Egitto (Lira egiziana)	68.25
Germania (Reichsmark)	4.652
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.40
Olanda (Fiorino)	7.837
Polonia (Zloty)	217 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.87
Svezia (Corona)	3.49
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	376.06
Rendita 3,50 % (1906)	76.925
Id 3,50 % (1902)	73 —
Id 3 % lordo	51.575
Consolidato 5 %	82.85
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.075
Id. id. Id. 1934	100.40
Id. id. Id. 1940	100.45
Id. id. Id. 1941	100.475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.40

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.